

STATUTO

ENTE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I CED E LE PMI

Art. 1 (COSTITUZIONE)

Ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L) per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati del 30 marzo 2007, è costituito l'"ENTE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DEI CENTRI ELABORAZIONE DATI E DELLE PMI" siglabile "EASI", in seguito chiamato Ente.

L'Ente ha natura paritetica tra le parti datoriali e dei lavoratori firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui sopra. L'Ente, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

Art. 2 (SEDE E DURATA)

L'Ente ha sede in Roma, Via Satrico, 47.

La durata dell'Ente è illimitata.

Art. 3 (SOCI)

Sono Soci dell'Ente CONFTERZIARIO ed ASSOCED nonché UGL-TERZIARIO.

Acquisiranno la qualifica di socio anche le altre Federazioni dei datori e dei lavoratori che aderiranno all'Ente attraverso formale richiesta accolta dall'Assemblea.

Per le Federazioni di CONFTERZIARIO, ovvero per i contratti da esse sottoscritti e per le rispettive controparti, la qualifica

di socio è riconosciuta automaticamente.

Art. 4 (ISCRITTI)

Assumono la qualifica di iscritti all'Ente le Imprese ed i Lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, ai quali si applica il Contratto collettivo nazionale per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati.

Possono altresì essere iscritti, con le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento, coloro che, per qualsiasi causa, hanno perso il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e ai quali l'Ente autorizzi la prosecuzione volontaria della contribuzione.

L'iscrizione all'Ente cessa a seguito di:

- a - scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, dell'Ente;
- b - cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi;
- c - esclusione, disposta in presenza di omissioni contributive, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Art. 5 (SCOPI E FINALITA')

L'Ente ha lo scopo di garantire, ai lavoratori iscritti, trattamenti di assistenza sanitaria integrativa.

Art. 6 (ORGANI STATUTARI)

Sono organi dell'Ente:

- Assemblea;
- Consiglio Direttivo;

- Presidente dell'Ente;
- Vice Presidente dell'Ente;
- Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche hanno la durata di quattro anni e permangono sino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio e sono rieleggibili. La funzione di ciascuno dei componenti degli Organi Statutari ha termine nel caso in cui la designazione sia revocata dal Socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni.

La decadenza si verifica laddove il componente dell'Organo risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive.

Nei predetti casi, qualora si tratti di componenti dell'Assemblea o del Consiglio d'Amministrazione o dei Comitati, il Socio che ne ha effettuato la designazione, provvede ad una nuova designazione nel più breve tempo ed in ogni caso entro i trenta giorni successivi.

I sostituti, rimangono in carica per la durata del quadriennio in corso.

La decadenza per qualsiasi ragione da componente degli Organi comporta la decadenza dalla carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Ente.

Art. 7 (ASSEMBLEA)

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti delle

organizzazioni socie o loro delegati.

La nomina è effettuata secondo i criteri decisi ed approvati dalle rispettive Organizzazioni Nazionali.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) nomina il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, designati dai Soci costituenti;
- b) delibera la sostituzione dei componenti degli Organi a seguito di comunicazione da parte dei soci;
- c) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo ed il budget previsionale;
- d) delibera i compensi per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli emolumenti a favore dei Revisori dei Conti;
- e) approva le eventuali modifiche statutarie, su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) fissa le linee guida strategiche e programmatiche dell'Ente;
- g) delibera sulle domande di adesione dei nuovi soci;
- h) delibera lo scioglimento dell'Ente e dei Fondi e la nomina dei liquidatori.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo fax oppure a mezzo di messaggio di posta elettronica (e-mail) da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione, ovvero, in caso d'urgenza con

e-mail o telegramma, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione. Il Presidente, inoltre, deve convocare l'Assemblea qualora lo richieda almeno un terzo dei rappresentanti in carica o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipano i Revisori dei Conti.

Le riunioni dell'Assemblea, in via ordinaria, sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le relative deliberazioni sono prese con la maggioranza dei componenti dell'Assemblea e purché sia garantita la rappresentatività bilaterale delle parti sociali.

Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento, sono assunte all'unanimità, con la presenza di tutti i membri dell'Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro componente mediante delega scritta. Non è consentita più di una delega.

In ottemperanza al principio della pariteticità tra la componente delle associazioni che rappresentano i lavoratori e quella delle associazioni che rappresentano i datori di lavoro, spetta a ciascuna di esse il 50% (cinquanta per cento) del totale dei voti.

Alla parte sindacale dei lavoratori spettano due voti.

Per parte datoriale spettano due voti: uno a Confeterziario ed un voto ad ASSOCED.

Nell'ipotesi in cui le Federazioni datoriali del settore del turismo aderenti siano due o più, le modalità di esercizio del voto saranno dalle stesse concordate e comunicate per iscritto a EASI.

Art. 8 (CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo, è costituito da 8 (otto) componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, di cui 2 (due) in rappresentanza di CONFTERZIARIO, 2 (due) in rappresentanza di ASSOCEd e 4 (quattro) in rappresentanza della UGL-TERZIARIO.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o almeno cinque dei suoi componenti; è convocato dal Presidente a mezzo fax o e-mail almeno cinque giorni prima della riunione.

Il Direttore partecipa in funzione di segretario.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) assicurare il coordinamento dei Fondi per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) deliberare e compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) deliberare gli atti necessari, per l'attuazione dello scopo sociale;
- d) approvare lo schema di bilancio annuale consuntivo ed il budget Previsionale dell'Ente, al fine di sottoporlo all'Assemblea per l'approvazione;

- e) deliberare il piano triennale dell'attività dell'Ente;
- f) svolgere attività di monitoraggio sull'andamento delle Gestioni;
- g) approvare i Regolamenti;
- h) proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto, che si rendessero necessarie;
- i) vigilare sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
- j) predisporre i rendiconti annuali;
- k) provvedere alla esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in materia di stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività ordinaria e straordinaria di EASI;
- l) sviluppare ed attua ogni iniziativa inerente l'attività istituzionale;
- m) assumere e licenziare il personale e nomina il Direttore;
- n) deliberare sui ricorsi eventualmente presentati dagli assistiti entro 60 giorni dalla ricezione;
- o) decidere su eventuale esclusione degli iscritti prevista all'art. 3 punto c);
- p) deliberare sull'autorizzazione alla prosecuzione volontaria prevista all'articolo 4 comma 2.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, in via ordinaria, sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi

componenti e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, senza diritto di voto.

Art. 9 (PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELL'ENTE)

Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ente sono nominati dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo, alternativamente per la durata di un quadriennio, su designazione dei Soci.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e presiede il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente agiscono con poteri e firma congiunti in tutti gli atti di ordinaria amministrazione, sia di attività interna che di attività esterna, salvo che per atti che possono essere congiuntamente delegati ad altro componente del Consiglio Direttivo o al Direttore.

Art.10 (IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti designati di comune accordo dai Soci e nominati dall'Assemblea.

I Revisori dei Conti sono scelti tra gli iscritti nel Registro

dei Revisori Contabili:

- uno con la funzione di Presidente su designazione della parte che non esprime il Presidente del Consiglio Direttivo,
- due designato da UGL-Terziario;
- due designato congiuntamente da CONFTERZIARIO ed ASSOCED.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori redige la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti partecipano alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 11 (DIRETTORE)

Il Direttore viene nominato dal Consiglio Direttivo. Il Direttore è responsabile delle attività operative dell'Ente e risponde al Consiglio Direttivo. Dà attuazione alle delibere degli organi dell'Ente.

Partecipa in qualità di segretario alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12 (ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE)

In via ordinaria costituiscono entrate dell'Ente:

- a. i contributi, ordinari o volontari, versati alla gestione a copertura dei trattamenti, previsti dai contratti nazionali di categoria ed eventualmente dalle leggi;
- b. i contributi versati alla gestione dei trattamenti sanitari integrativi previsti da accordi collettivi territoriali o aziendali che fossero frutto di specifici accordi di armonizzazione;
- c. gli importi versati alla gestione a titolo di quota di ingresso una tantum;
- d. i proventi straordinari di qualsiasi specie nonché le liberalità versate da enti o singoli privati.

Art. 13 (PATRIMONIO SOCIALE)

Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che, a qualsivoglia titolo, sono pervenuti nella disponibilità dell'Ente.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello applicato ai Fondi comuni regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di

scioglimento dello stesso.

Art. 14 (ESERCIZIO ECONOMICO)

Il bilancio dell'Ente è unico.

L'esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di fondi dell'Ente devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente o su delega congiunta.

Art. 15 (SCIOGLIMENTO - CESSAZIONE)

Per lo scioglimento dell'Ente, come per la nomina di uno o più liquidatori, deciderà il consesso assembleare con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

In caso di scioglimento dell'Ente o, in ogni caso, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'Ente.

Art. 16 (REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI)

Per l'attuazione del presente Statuto l'Ente deve dotarsi di un Regolamento delle Prestazioni, che dovrà essere portato all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 17 (DISPOSIZIONI FINALI)

Copia autentica dello Statuto vigente sarà consegnata a ciascun Socio.

Art. 18 (RINVIO ALLE LEGGI - CONTROVERSIE)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro. Lo Statuto ed il regolamento dell'Ente saranno tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di legge che dovessero, in futuro, disciplinare l'assistenza sanitaria integrativa.

Per qualsiasi controversia legale è competente il foro di Roma.